



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 1495

Seduta del 13/03/2014

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI
MAURIZIO DEL TENNO
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

ANAGRAFE DIGITALE REGIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE E SILVO PASTORALI - LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA E L'INSERIMENTO DATI NEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO PER LE POLITICHE AGRICOLE DELLA REGIONE LOMBARDIA - SISTEMA DELLE CONOSCENZE (SISCO) (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GIOVANNI FAVA)

Il Direttore di Funzione Specialistica
Antonietta De Costanzo

Il Direttore Generale Roberto Cova

Il Segretario Generale Andrea Gibelli

Il Direttore Centrale Francesco Baroni

L'atto si compone di 16 pagine

di cui 10 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'art. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" dove è previsto che lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità delle informazioni in modalità digitale;
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" che detta norme in merito alla formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione;
- il DLgs 36-2006 "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico", che disciplina le modalità di riutilizzo dei dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico;
- l'art. 2 della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria" dove si contempla l'uso della telematica per le comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni da presentarsi ai soggetti pubblici operanti nel sistema regionale, l'integrazione tra sistemi informativi e l'acquisizione diretta di informazioni da parte delle PA, nonché la gestione informatica dei documenti amministrativi;
- la DGR n. 2904 del 11/01/2012 "Approvazione criteri generali per l'open data" con la quale, tra l'altro, sono stati esplicitati i criteri di riutilizzo del Patrimonio informativo pubblico;
- il DPR 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del [decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#)" e sue successive modifiche e integrazioni, che definisce i contenuti informativi dell'anagrafe delle aziende agricole, istituisce il Fascicolo aziendale finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni dell'anagrafe e stabilisce i soggetti autorizzati all'accesso alle informazioni ed ai servizi dell'anagrafe;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

- il DLgs 27 maggio 1999, n. 165 “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che prevede l’istituzione da parte delle regioni degli organismi pagatori;
- il DL 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 che, all’art. 25, dispone che i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola;

VISTO l’art. 4 della l.r. 5 dicembre 2008 , n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, che prevede, tra l’altro:

- l’informatizzazione dei dati e delle procedure, la costituzione dell’anagrafe digitale delle imprese agricole, lo sviluppo del sistema informativo agricolo, l’integrazione e la valorizzazione dei dati contenuti nei sistemi informativi della Regione Lombardia e degli altri soggetti pubblici;
- il riutilizzo delle informazioni dell’anagrafe digitale delle aziende agricole per la realizzazione dei servizi necessari alle politiche agricole regionali, anche con la partecipazione degli operatori del comparto;
- la certificazione dei dati raccolti ed inseriti nel fascicolo aziendale secondo modalità stabilite dalla giunta regionale;

CONSIDERATO l’art. 4 della citata l.r. 31/2008 dispone che l’anagrafe digitale delle imprese sia organizzata e resa operativa con deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO, inoltre, che con DGR n. 7082 del 18 aprile 2008 “Manuale di gestione del fascicolo aziendale relativo all’anagrafe delle imprese agricole” è stata disciplinata l’anagrafe regionale delle imprese con la costituzione del fascicolo aziendale informatizzato attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia – SIARL ed il ruolo dei Centri di Assistenza Agricola nella costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale stesso;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

RILEVATA la necessità di valorizzare le potenzialità degli strumenti telematici mediante la realizzazione di un nuovo sistema informativo, congruente con la citata normativa ed con l'agenda digitale lombarda che:

- velocizzi e semplifichi gli iter amministrativi e renda effettivo il diritto all'utilizzo dell'informatica nel colloquio tra cittadini e pubbliche amministrazioni, per l'accesso alle informazioni ed ai servizi;
- permetta di gestire informaticamente tutte le attività ed i procedimenti amministrativi e di controllo collegati all'attuazione delle politiche regionali, statali e comunitarie nel settore dell'agricoltura, superando gli aspetti più inattuali del SIARL;
- consenta l'utilizzo della CRS/CRN e, più in generale, sistemi di identificazione e sottoscrizione digitale delle istanze;
- organizzi e certifichi le informazioni acquisite nell'espletamento delle attività istituzionali;
- renda possibile la valorizzazione del Patrimonio informativo pubblico ed il suo riutilizzo da parte dei soggetti privati favorendo, tra l'altro, la creazione di valore aggiunto anche per gli operatori del settore agricolo;
- semplifichi l'esecuzione degli adempimenti amministrativi attraverso specifici accordi con gli operatori per l'accesso diretto alle informazioni dei fascicoli aziendali;
- fornisca una base dati certificata delle imprese agricole e silvo-pastorali e supporti la razionalizzazione delle attività di controllo e di vigilanza accogliendo, quale componente integrante dell'anagrafe digitale regionale, il registro unico regionale dei controlli in agricoltura e nel settore agroalimentare (RUCA);

RITENUTO, pertanto, necessario procedere al superamento della citata DGR 7082/2008, ridefinendo le modalità di gestione raccolta ed inserimento delle informazioni nel Fascicolo aziendale digitale che tengano conto, nel contempo:

- delle informazioni previste dalla normativa regionale, statale e comunitaria per la gestione degli aiuti alle imprese;
- della cooperazione applicativa tra banche dati pubbliche, necessaria per semplificare gli adempimenti amministrativi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- e della volontà di ampliarne i contenuti informativi per la realizzazione di sempre maggiori servizi a supporto delle imprese;

RITENUTO a tale scopo di approvare la disciplina dell'Anagrafe digitale regionale delle aziende agricole e silvo pastorali, istituita dall'art. 4 della l.r. 31/08, con le modalità delineate dall'Allegato A "Anagrafe digitale regionale delle aziende agricole e silvo pastorali - Linee guida per la raccolta e l'inserimento dati nel nuovo sistema informativo per le politiche agricole della Regione Lombardia – Sistema delle Conoscenze – SISCO", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando mandato al Direttore dell'Organismo Pagatore Regionale ed al Dirigente competente della Direzione Agricoltura di provvedere, ciascuno per le parti di propria competenza, all'adozione degli atti per la disciplina tecnica di dettaglio delle modalità di raccolta ed inserimento dei dati da parte dei vari utilizzatori del sistema;

VALUTATO che, in assenza degli atti dirigenziali di cui al punto precedente, potrebbe venire a crearsi un vuoto dispositivo con l'immediata sostituzione della disciplina prevista dai paragrafi 3.3.1, 3.3.2, 4 e 5 della citata DGR 7082/2008 e che, pertanto, risulta necessario prorogare l'efficacia delle disposizioni di tali paragrafi fino alla data di adozione degli atti dirigenziali, da adottarsi comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2014;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la disciplina dell'Anagrafe digitale regionale delle aziende agricole e silvo pastorali, istituita dall'art. 4 della l.r. 31/08, con le modalità delineate dall'Allegato A "Anagrafe digitale regionale delle aziende agricole e silvo pastorali - Linee guida per la raccolta e l'inserimento dati nel nuovo sistema informativo per le politiche agricole della Regione Lombardia – Sistema delle Conoscenze – SISCO", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
2. di dare mandato al Direttore dell'Organismo Pagatore Regionale ed al Dirigente competente della Direzione Agricoltura di provvedere, ciascuno per le parti di propria competenza, all'adozione degli atti per la disciplina tecnica di dettaglio delle modalità di raccolta ed inserimento dei dati da parte dei vari utilizzatori del sistema, e le specifiche tecniche dei singoli procedimenti amministrativi gestiti mediante Sis.Co;
 3. di stabilire che la presente deliberazione sostituisce la disciplina di cui alla DGR n. 7082 del 18 aprile 2008 "Manuale di gestione del fascicolo aziendale relativo all'anagrafe delle imprese agricole", ad eccezione, per le ragioni espresse in premessa, dei paragrafi 3.3.1, 3.3.2, 4 e 5 che continuano a trovare applicazione fino all'adozione degli atti dirigenziali previsti al precedente punto 2, da adottarsi comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
 4. di pubblicare il presente atto sul sito web di Regione Lombardia e dell'Organismo Pagatore Regionale.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

ANAGRAFE DIGITALE REGIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE E SILVO PASTORALI: LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA E L'INSERIMENTO DATI NEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO PER LE POLITICHE AGRICOLE DELLA REGIONE LOMBARDIA - SISTEMA DELLE CONOSCENZE (SISCO)

PARTE I IL SISTEMA INFORMATIVO (Sis.CO)

Sezione I Lo strumento

Articolo 1

(Descrizione)

1. Il presente documento definisce le linee guida per la raccolta e l'inserimento dati nel nuovo Portale applicativo per le politiche agricole della Regione Lombardia, denominato Sistema delle conoscenze, di seguito: "Sis.Co" per la gestione dell'Anagrafe digitale regionale delle aziende agricole e silvo pastorali, di seguito: "Anagrafe digitale", istituita dall'art. 4 della l.r. 31/2008.
2. Sis.Co si pone in continuità con il Sistema Informativo Agricolo Lombardo-SIARL e ne supera gli elementi di inattualità sfruttando le nuove potenzialità dei sistemi informativi. Al suo interno sono censiti ed organizzati oltre agli operatori economici del comparto, tutti i soggetti pubblici e privati che, a qualunque titolo, interagiscono in ambito agro-silvo pastorale e della pesca con Regione Lombardia e l'Organismo Pagatore Regionale.
3. Lo strumento accoglie l'Anagrafe digitale dove sono ordinate le informazioni del "Fascicolo aziendale informatizzato", costituito ai sensi del DPR 503/99, dell'"Asset aziendale" e del "Registro unico regionale dei controlli in agricoltura e nel settore agroalimentare" di seguito: "RUCA", di cui all'art. 4 e 4 ter della l.r. 31/2008, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" di seguito l.r. 31/2008.
4. Sis.Co supporta lo svolgimento dei procedimenti amministrativi informatizzati ed è idoneo all'interscambio delle informazioni con altre banche dati pubbliche, mediante la cooperazione applicativa e l'interoperabilità tra sistemi informativi, in particolare con il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Inoltre, ove possibile, consente la compilazione e/o il controllo automatico di istanze e/o comunicazioni con conseguente riduzione, o eliminazione, delle autocertificazioni o delle dichiarazioni sostitutive a corredo delle istanze e l'automatizzazione dei controlli d'ufficio.
5. Al fine di acquisire le informazioni da altri sistemi o per rendere fruibili quelle presenti in Sis.Co, Regione Lombardia promuove la sottoscrizione di convenzioni previste dall'art. 58 del Dlgs 82/2005, di seguito: CAD, e dall'art. 31 l.r. 1/2012, "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria" di seguito l.r. 1/2012.
6. Sis.Co realizza servizi, anche web-based, per l'attuazione delle politiche agricole regionali, collegati alla gestione dei fondi comunitari, nazionali e regionali. Il sistema, valorizzando tutte le potenzialità degli strumenti telematici disponibili, può offrire supporto e servizi alle attività

economiche proprie degli operatori del settore. In particolare, e in attuazione del comma 6 dell'art. 4 bis della l.r. 31/2008, sono possibili accordi con i soggetti del comparto agricolo per l'accesso diretto alle informazioni di Sis.Co, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati ed accesso agli atti.

7. Le basi dati informatizzate di Sis.Co sono atte a supportare le attività collegate all'esercizio del potere sostitutivo, ai controlli e alla vigilanza, di cui agli artt. 24, 25 e 26 della citata l.r. 1/2012.
8. A Sis.Co si accede mediante strumenti di riconoscimento digitale o tramite identificazione certa con login e password. Il Sistema tiene traccia degli accessi, delle registrazioni e di ogni altra operazione posta in essere al suo interno. I dati sono archiviati nelle loro differenti versioni, variabili in dipendenza del tempo e dell'avanzamento delle singole attività amministrative informatizzate.
9. In conformità con il CAD, e sue disposizioni attuative, i documenti digitali e le copie per immagine di documenti analogici sono, rispettivamente, generati o immessi nel Sis.Co secondo modalità volte a garantirne l'autenticità, l'integrità e la conservazione.
10. Il sistema consente, in assenza di restrizioni riconducibili a esplicite norme di legge, l'accesso agli atti dell'P.A. nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 1/2012, e sue disposizioni attuative.
11. Le cancellazioni e, in generale le modifiche delle informazioni immesse nel sistema, avvengono con modalità "logica", ovvero salvaguardando tutte le attività ed i dati precedentemente inseriti. Le predette operazioni avvengono su istanza del soggetto interessato oppure a seguito di controlli di Regione Lombardia o di altri soggetti pubblici o privati a ciò' delegati.

Articolo 2

(Soggetti che interagiscono con il sistema)

1. Utilizzano, gestiscono ed implementano i dati del sistema Sis.Co, soggetti pubblici e privati. E' sempre possibile, per coloro che hanno accesso al sistema, incaricare con apposita procura speciale ai sensi del co.3 bis art.38 DPR.445/2000, tracciata dal sistema informativo, soggetti terzi riconosciuti ed a tale scopo autorizzati per lo svolgimento di specifiche operazioni. Le suddette procure sono conferite per ogni singola operazione o insieme di specifiche attività. La loro efficacia si considera esaurita una volta conclusi gli incarichi per i quali sono state accordate.
2. L'alimentazione del database, la gestione dei contenuti informativi e l'accesso ai medesimi, sono organizzati "traslando" a livello informatico ruoli, competenze e responsabilità dei vari utilizzatori del sistema, in relazione ai singoli procedimenti amministrativi o alle specifiche attività in essere. A ciascuna categoria di utenti sono attribuiti specifici "profili" e "ruoli di contesto" che determinano, unitamente alla natura dei dati trattati, differenti possibilità di gestione, implementazione e riutilizzo dei dati medesimi.

Articolo 3

(Sistema di riconoscimento e firme elettroniche)

1. All'interno del sistema informativo, i soggetti sono identificati dal Codice Fiscale che, per le imprese agricole, ai sensi dell'art. 1 del DPR 503/99, costituisce il Codice Unico delle Aziende Agricole (C.U.A.A.).
2. L'abilitazione all'accesso è di competenza della Regione Lombardia e dell'Organismo Pagatore Regionale. Il "ruolo di contesto" da attribuire di volta in volta ai singoli soggetti "profilati" nel sistema, i differenti livelli di accesso, le diverse possibilità d'uso delle informazioni, avvengono in modalità automatica e sulla base dei processi di lavoro che si intendono avviare.
3. Gli utenti del Portale possono, ove previsto, sottoscrivere istanze, trasmettere comunicazioni informatiche e compiere altre operazioni simili, mediante l'utilizzo di CRS-CNS associate a Codice PIN o altri dispositivi per firma digitale che consentono, tenendone traccia, di attivare tutti i servizi disponibili di e-government.

Sezione II Struttura ed organizzazione

Articolo 4

(Ambiti)

1. Sis.Co, in armonia con quanto previsto all'art. 4 della Lr 31/2008 e tenuto conto delle esigenze di monitoraggio di tutte le attività di Regione Lombardia e dell'Organismo Pagatore Regionale connesse alla programmazione, attuazione e controllo delle politiche agricole, è articolato in tre ambiti specifici: le informazioni, i processi di lavoro ed i servizi, descritti nella presente sezione e nelle successive II, III e IV.
2. Le informazioni presenti in Sis.Co possono essere logicamente correlate tra loro attraverso l'uso del codice fiscale come chiave primaria o, qualora il soggetto censito sia un'azienda agricola, il codice unico delle aziende agricole (CUAA).

Articolo 5

(Le informazioni)

1. I dati inseriti e gestiti dal sistema riguardano sia le aziende agricole/silvo-pastorali e della pesca, sia tutti coloro che, a qualunque titolo, si rapportano con l'amministrazione regionale, del sistema regionale o locale in materia di agricoltura.
2. Tutte le informazioni presenti in Sis.Co sono acquisite secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente documento, e sono immesse in modo:
 - a. obbligatorio, in attuazione di specifiche disposizioni normative e nell'ambito di procedimenti amministrativi;

- b. volontario, da parte di ciascun soggetto censito nel sistema o utilizzatore dei servizi offerti da Sis.Co;
 - c. automatico, grazie all'attivazione nel sistema di funzioni programmate di calcolo e/o alla esecuzione di aggregazioni dati significative, ovvero provenienti da banche dati esterne.
3. Le informazioni sono suddivise in due macro categorie di dati, riconducibili o alle persone fisiche: "Asset Persone", oppure alle aziende ed al loro funzionamento: "Asset Aziendale" che, insieme, realizzano l'"Anagrafe digitale".

Articolo 5.1

(Asset Persone)

1. L'"Asset Persone" accoglie tutte le informazioni riconducibili alle singole persone fisiche che interagiscono od utilizzano, a qualunque titolo, Sis.Co.
2. Sono classificati nella presente categoria, oltre ai dati anagrafici, anche tutti quelli concernenti le autorizzazioni, le qualifiche e le idoneità, rilasciate ai singoli soggetti censiti, nonché le informazioni relative ai rapporti di lavoro dipendente e/o collaborazioni di natura autonoma.
3. All'interno dell'"Asset Persone" sono reperibili, inoltre, i dati riguardanti la titolarità delle imprese presenti nell'"Asset Aziendale" e le notizie inerenti ai ruoli che ciascun soggetto ricopre all'interno delle singole organizzazioni censite dal sistema.

Articolo 5.2

(Asset aziendale)

1. L'Asset aziendale contiene informazioni rapportabili alle consistenze aziendali, comprese quelle previste dall'art. 3 del DPR 503/99 necessarie alla corretta erogazione degli aiuti comunitari, statali e regionali, quali, ad esempio, fabbricati, superfici con i relativi riferimenti catastali e titoli di conduzione, macchine e attrezzature, allevamenti, sede legale ed operativa, di tutti i soggetti censiti).
2. All'interno dell'Asset aziendale sono presenti anche informazioni su produzioni, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, oltre a tutte quelle collegate ai procedimenti amministrativi attivati, alle erogazioni ricevute, comprese quelle a valere su Fondi comunitari.

Articolo 5.3

(L'Anagrafe digitale regionale)

1. L'Anagrafe digitale incorpora le informazioni degli Asset "Persone" e "aziendale" e le organizza nei tre gruppi omogenei di cui agli articoli successivi del presente documento.
2. L'iscrizione all'Anagrafe digitale è obbligatoria ogniqualvolta, ed a qualunque titolo, venga instaurato un rapporto con la Regione Lombardia e l'Organismo Pagatore Regionale.

3. La cancellazione di un'azienda dall'Anagrafe digitale può avvenire su istanza del soggetto interessato o a seguito di controlli, è sempre preceduta da verifiche che confermino l'inesistenza di procedimenti amministrativi in essere e, per le aziende del comparto agricolo, l'effettiva dismissione documentata da parte del richiedente, di tutte le attività.
4. In attuazione dell'art 4 c. 6 l.r. 31/2008 e nell'ambito dei servizi di cui alla sezione IV del presente documento, i dati organizzati nell'Anagrafe digitale, inseriti in attuazione di previsioni normative, oppure su base volontaria, unitamente a quelli calcolati dal sistema, possono essere oggetto di accordi con gli operatori del settore agricolo.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione definisce lo schema tipo dei predetti accordi.

Articolo 6

(Organizzazione dell'Anagrafe digitale)

1. Tutte le informazioni che costituiscono l'"Anagrafe digitale", sono ordinate nei tre gruppi omogenei
 - 1) Fascicolo aziendale elettronico,
 - 2) Asset aziendale,
 - 3) Registro unico regionale dei controlli in agricoltura, di seguito "RUCA".

Articolo 6.1

(1-Fascicolo aziendale elettronico)

1. I dati ordinati nel "Fascicolo aziendale elettronico", con riferimento agli operatori economici del settore agricolo, sono le informazioni strutturali dell'azienda, coerenti con quanto previsto dal citato DPR 503/99.
2. I dati raccolti con le modalità di cui all'art 10 e 11 del presente documento, aggregati nel Fascicolo aziendale elettronico, fanno fede nei rapporti con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 25 c. 2 del DL 5/12 convertito in legge 35/2012, e rappresentano la fonte primaria d'informazione in merito alle aziende del settore agricolo. I dati del fascicolo sono da utilizzarsi come base conoscitiva valida per tutti i procedimenti istruttori riguardanti gli operatori del settore agricolo.
3. Le informazioni del Fascicolo aziendale elettronico, la cui costituzione è obbligatoria per tutti i soggetti di all'art. 1 comma 2 del presente documento, sono monitorati dall'Organismo Pagatore Regionale e da Regione Lombardia al fine di mantenerle costantemente aggiornate e controllate anche secondo modalità coerenti con il citato DPR 503/99 ed il relativo aggiornamento del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN.
4. Fanno parte del gruppo "Fascicolo aziendale elettronico" anche tutti i dati relativi a contributi pubblici erogati in ambito agricolo, che sempre registrati dal sistema, anche quando assegnati a

soggetti che non operano in campo economico e per i quali, pertanto, non è obbligatorio conseguire tutte le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 6.2

(2-Asset aziendale)

1. Le informazioni del gruppo "Asset aziendale", sono la risultante dei dati raccolti obbligatoriamente nel Fascicolo aziendale elettronico e di ulteriori informazioni che, con il fine di accrescere le utilità del sistema informativo e sfruttarne al meglio le potenzialità in favore anche degli operatori del settore, possono essere inserite volontariamente da ogni suo utilizzatore.
2. All'interno dell'Asset aziendale si collocano anche i dati ricavati da calcoli e/o aggregazioni, che il sistema può generare, nell'ambito dei servizi e di tutte le possibili funzionalità sviluppate.
3. Le informazioni inserite volontariamente nell'Asset aziendale, diverse da quelle che danno origine ai dati obbligatori nel Fascicolo aziendale, si collocano in un'area all'interno della quale sono attivabili servizi e funzionalità informatiche, utili per la gestione dei dati e dei processi aziendali.
4. I dati di cui al comma precedente, sono visualizzati e utilizzati liberamente per finalità proprie, solo dai titolari dei medesimi, che possono sempre autorizzare soggetti terzi all'accesso ed all'utilizzo dei dati. Il sistema registra le autorizzazioni concesse e gli accessi, bloccando tutti quelli non riconducibili al titolare delle informazioni o a soggetti dal medesimo autorizzati, e traccia tutte le operazioni corrispondenti eseguite.
5. Nell'Asset aziendale potrà essere prevista una sezione, il cui accesso è riservato al solo titolare dei dati, che liberamente potrà renderle fruibili a soggetti pubblici e privati anche in sola forma anonima. La delega per la gestione del fascicolo aziendale rilasciata al CAA prescelto non coincide con l'autorizzazione all'accesso/visualizzazione riservati dei dati della sezione di cui al comma precedente.

Articolo 6.3

(3-Registro unico dei controlli in Agricoltura – RUCA)

1. RUCA è costruito in conformità con il principio di riduzione dei costi burocratici consentendo la razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie destinate a dette attività.
2. Le informazioni contenute nel "RUCA" riguardano sostanzialmente i dati relativi ai procedimenti di controllo effettuati sui singoli soggetti censiti da sistema, previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale nonché le eventuali sanzioni che ne derivano.
3. RUCA, consentendo l'informatizzazione di ogni fase delle attività di verifica, facilita l'integrazione dei controlli, della vigilanza e supporta l'esercizio delle funzioni sanzionatorie, svolte in ambito regionale dai diversi soggetti pubblici o privati incaricati di tali attività.

4. RUCA è un sistema aperto e obbligatorio per tutte le amministrazioni titolari di poteri di controllo/vigilanza di cui al comma 2 quater dell'art. 4 ter della lr 31/2008. In particolare i soggetti tenuti ad implementare la base dati sono: la Regione, l'ARPA, l'Organismo Pagatore Regionale, le ASL, gli Enti Locali ed i CAA, in funzione delle rispettive competenze. Concorrono, altresì, soggetti privati che effettuano controlli con contributo pubblico, a carico delle aziende agricole ed agroalimentari.
5. In armonia con il citato art. 4 ter della lr 31/2008, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, tenuti ad integrare il RUCA con le risultanze delle verifiche effettuate devono, parimenti, consultare il RUCA prima di avviare i propri controlli.
6. Le attività di controllo non sono intraprese in presenza di riscontri, già immessi in RUCA da altri soggetti a ciò abilitati, che soddisfino le nuove esigenze di verifica, fermo restando le prescrizioni normative comunitarie e statali disciplinanti specifici obblighi connessi all'esercizio dell'attività di controllo da parte dei soggetti di cui al comma 4.
7. L'accesso ed utilizzo del sistema è eventualmente estensibile anche ad amministrazioni esterne, che intendano avvalersene, previa sottoscrizione di accordi tra PA di cui all'art. 15 della L.241/1990.
8. RUCA contiene specifiche funzionalità per armonizzare le modalità di svolgimento e di calendarizzazione delle verifiche, per favorire la nascita ed il consolidamento di prassi di controllo comuni e per facilitare modalità di applicazione della normativa di riferimento univoche da parte di tutti i soggetti incaricati di funzioni di controllo/vigilanza.

Sezione III Processi di lavoro

Articolo 7

(Gestione dei processi)

1. Sis.Co è idoneo ad organizzare tutte le fasi per ciascuno dei procedimenti amministrativi finalizzati all'attuazione delle politiche agricole regionali o, più in generale, cui la regione prende parte.
2. Il sistema è predisposto per essere partecipato da tutti i soggetti, istituzionali o privati, interessati dai singoli procedimenti o attività amministrative informatizzate.
3. Sis.Co consente la costruzione, a vantaggio di ogni singolo utilizzatore, di flussi di lavoro informatizzati, non collegati a procedimenti amministrativi, quali ad esempio possono essere quelli a supporto della gestione delle aziende agricole.
4. Allo scopo di valorizzare tutte le potenzialità di Sis.Co, anche in collaborazione con gli operatori del comparto, Regione Lombardia promuove lo sviluppo di applicazioni innovative da utilizzarsi in ambito agricolo.

Sezione IV I servizi

Articolo 8

(Definizioni)

1. I servizi sviluppati in Sis.Co consistono in un insieme di utilità, anche web based che, avvalendosi delle banche dati informatizzate ed utilizzando specifici algoritmi, possono supportare:
 - a. la programmazione e l'attuazione delle politiche agricole regionali e locali;
 - b. la semplificazione degli adempimenti amministrativi;
 - c. le attività economiche delle aziende agricole e delle relative filiere.
2. Il sistema rende disponibili ed utilizzabili anche applicativi indipendenti, scaricabili dal web, che permettono l'esecuzione di operazioni in ambiente locale.
3. I servizi basati sulle informazioni contenute nel sistema possono divenire oggetto di accordi con gli operatori o con altri soggetti pubblici/privati, di cui all'articolo 4bis l.r. 31/08, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati.
4. Mediante gli accordi di cui al comma precedente, tutti i soggetti che utilizzano il sistema possono disporre gratuitamente dell'infrastruttura Sis.Co e, tra l'altro, sviluppare autonomamente servizi applicativi.

Articolo 9

(Interoperabilità delle Banche dati, riutilizzo dei dati pubblici, riuso dei sistemi applicativi)

1. Il patrimonio di informazioni di Sis.Co, oltre ad essere funzionale alle politiche agricole regionali, è riutilizzabile anche da soggetti privati conformemente al principio generale di disponibilità in rete dei dati pubblici, di cui all'art. 50 del CAD e secondo la disciplina sul riutilizzo e valorizzazione anche economica dei dati pubblici, definita dal DLgs 36/2006 e dalla DGR 2904/2012 "Open data regionale".
2. Il formato dei dati è "aperto", per consentirne la valorizzazione ed il riutilizzo, indipendentemente dai software utilizzati. L'accesso ed il riutilizzo delle informazioni, avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, di diritto d'autore, privativa industriale, segreto statistico e commerciale e di interessi pubblici prevalenti.
3. Sono previste azioni volte a favorire il riuso dei programmi informatici e delle soluzioni tecnologiche, nonché la più' ampia diffusione delle migliori pratiche collegate all'adozione e messa a regime dei procedimenti amministrativi informatizzati.

PARTE II PROCESSI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Articolo 10

(Aggiornamento dati)

1. Possono visualizzare, implementare, consultare ed utilizzare i dati del sistema sia i soggetti pubblici che privati.
2. L'implementazione dei dati avviene mediante le operazioni di seguito descritte:
 - a) attivazione delle convenzioni con altre PA, titolari dei processi di controllo dei singoli dati ai sensi del citato art. 58 del CAD;
 - b) accorpamento, riorganizzazione ed integrazione tra banche dati, archivi ed anagrafi esistenti presso la Regione Lombardia;
 - c) inserimento a cura dei singoli utenti del sistema;
 - d) generazione automatica di dati con aggregazioni significative e/o funzionalità algoritmiche di calcolo, nell'ambito dei servizi applicativi offerti dal sistema.

Articolo 11

(Certificazione dei dati)

1. Il sistema rilascia dati che hanno caratteristiche di affidabilità differente che dipende dalle modalità della loro acquisizione, dal "profilo di contesto" e dal "ruolo" del soggetto che li implementa, nonché dalla fase procedurale in essere nel momento in cui le informazioni e dati sono acquisiti dal sistema.
2. Sono da considerarsi sempre certificati i dati acquisiti:
 - a) a cura di soggetti pubblici in veste di amministrazione procedente, nell'ambito di procedimenti istruttori, gestionali o di controllo;
 - b) da altre banche dati pubbliche attraverso strumenti che consentono l'interoperabilità, ovvero quelli generati automaticamente dal sistema;
 - c) a cura di ciascun soggetto utilizzatore del sistema, che li inserisce sulla base di prescrizioni normative, quando si sia conclusa la fase dei controlli dell'amministrazione procedente che, ove possibile, sono effettuati attraverso l'incrocio automatico di banche dati pubbliche.
3. Sis.Co conserva e valorizza anche le informazioni di natura dichiarativa, aventi un differente grado di certezza rispetto a quelli indicati al comma 2 del presente articolo, utilizzabili liberamente e per proprie finalità, dai soggetti che li hanno inseriti.
4. Il sistema riporta su ogni elaborazione effettuata, utilizzando le informazioni di cui al comma precedente, il grado di affidabilità e certezza delle medesime.

Articolo 12

(Tutela ed accessibilità dei dati)

1. Il trattamento dei dati e delle informazioni contenute in Sis.Co è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il titolare del trattamento dei dati, adotta tutte le misure di sicurezza a tutela della protezione dei dati, compresi quelli contenuti in strumenti elettronici.
2. I dati appartenenti ad ogni singolo soggetto censito nell’anagrafe digitale, sono sempre consultabili, gestibili e riutilizzabili dall’azienda titolare dei medesimi e da altri soggetti pubblici o privati autorizzati.
3. I dati di Sis.Co sono consultabili dai soggetti individuati dall’art. 4 ter lr 31/2008, per l’espletamento delle attività di controllo di competenza, e dai soggetti controllati per quanto concerne i procedimenti che li riguardano.

Articolo 13

(Conservazione, immutabilità ed integrità dei dati)

1. Il Portale garantisce l’immutabilità, la conservazione temporale dei dati in esso contenuti.
2. L’amministratore del sistema garantisce la gestione dei sistemi di autorizzazione all’accesso e delle credenziali.
3. L’amministratore del sistema adotta sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi ed agli archivi elettronici, e ne è responsabile secondo quanto previsto in materia di privacy. Le registrazioni, comprendono i riferimenti temporali, la descrizione dell’evento che le ha generate e sono conservate per un periodo non inferiore a sei mesi. Ogni registrazione ha caratteristica di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica dell’integrità.
4. L’amministratore del sistema provvede a realizzare copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery dei dati) ed a custodire le credenziali alla gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione.
5. L’amministratore del sistema garantisce la gestione e manutenzione di tutte le strumentazioni, le basi di dati, le reti e apparati di sicurezza oltre che verificare periodicamente la rispondenza delle misure organizzative tecniche e di sicurezza del sistema.